

CONGEDI PARENTALI: L'INPS CAMBIA INDIRIZZO

Con la circolare 112 del 15 ottobre 2009 l'INPS cambia indirizzo in merito ai congedi per il padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. In tre precedenti circolari (2000, 2003 e 2006) l'INPS aveva sempre inteso per "madre lavoratrice non dipendente" la lavoratrice autonoma e aveva escluso la madre casalinga. La circolare 112, che si allinea alla sentenza 4293/08 del Consiglio di Stato: estende la possibilità di fruire dei riposi giornalieri anche al padre nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", sia "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
**Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici**

Roma, 15/10/2009

Circolare n. 112

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,
*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

*Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.

SOMMARIO: 1) *Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell'oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.*
2) *Disciplina transitoria.*

L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri *"nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"*.

In attuazione della citata disposizione, l'Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre "lavoratrice non dipendente" dovesse intendersi la madre *"lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale"* e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, *"volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio"*, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della *"lavoratrice non dipendente"*, possa essere tuttavia *"impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato"*.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.

L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell'ipotesi di madre

casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.

Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l'anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.

La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev'essere presentata all'Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l'anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di fruizione dell'assenza.

Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro "D" D800". Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi.

Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificata le denunce Emens già trasmesse.

Il Direttore Generale Vicario
Nori